



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO -

Premesso che:

- con la deliberazione n°.....del.....il Comune di Tadasuni ha affidato alla società A.M.A. s.a.s. con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II°, 419 - iscritta al RUI con il n° B000100039 l'incarico esclusivo di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative, stipulati dall'Ente.
- con la suddetta deliberazione si delega il Dr.....a sottoscrivere la presente convenzione.

Tra il Comune di Tadasuni e la Società A.M.A. s.a.s. si conviene quanto segue:

Con la presente scrittura privata il..... in persona del Dott. nella sua qualità di nomina broker esclusivo la Società A.M.A. s.a.s. rappresentata dal Sig. Aldo Matta, in qualità di Legale Rappresentante, affidando alla medesima l'incarico di prestare assistenza e consulenza in materia di rischi e coperture assicurative.

Art.1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico consiste nella gestione del programma assicurativo globale dell'Amministrazione Comunale.

In particolare vengono richieste le seguenti prestazioni:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui L'Amministrazione Comunale è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) supporto nella redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Amministrazione Comunale;
- e) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Amministrazione Comunale, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- g) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite;

h) eventuale resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa in seguito a richiesta dell'Ente.

i) gestione nel collocamento delle coperture assicurative di cui l'Ente vorrà dotarsi, in particolare:

- collaborazione inerente l'attività di predisposizione dei bandi di gara d'appalto per l'affidamento dei diversi servizi assicurativi dell'Ente;
- L'A.M.A. provvederà all'elaborazione dei capitolati nel rispetto della normativa in materia assicurativa con l'obbligo da parte dell'Ente di proteggerli nella fase di pubblicazione con apposita password, affinché non possano essere divulgati o utilizzati da terzi.

I contratti assicurativi avranno la stessa durata del mandato e non potranno essere utilizzati se non con il consenso scritto dell'A.M.A. per successivi appalti.

Resta ferma la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente nelle fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione

- L'A.M.A. si rende disponibile eventuale assistenza nella fase di espletamento delle gare, in relazione alle esigenze dell'apposita Commissione

Art.2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker incaricato a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

L'Amministrazione Comunale si impegna a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker.

Il Broker incaricato è autorizzato a provvedere al trasferimento delle polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione.

L'Amministrazione Comunale si impegna a segnalare al Broker qualsiasi comunicazione o proposta in materia assicurativa che dovesse pervenire direttamente all'Amministrazione Comunale.

Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Amministrazione Comunale restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione Comunale.

Il Broker si impegna a recarsi presso l'Amministrazione comunale almeno una volta al mese o ogni qualvolta si renda necessario.

I contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze devono essere sottoscritti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – COMPENSI

Tutti i servizi oggetto del presente incarico, prestati dal Broker nell'interesse del Comune non comportano onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker di assicurazione viene retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di brokeraggio ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Se richiesto dal Comune, il Broker si impegna a garantire il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di nuovo affidamento di incarico.

Art. 5 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 - RESPONSABILITA' CONTRATTUALI DERIVANTI DALL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale ha diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire per cause imputabili a negligenze errori o omissioni del Broker.

Il Broker incaricato deve dare dimostrazione di aver stipulato le polizze di assicurazione previste dalla legge 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi le seguenti condizioni:

- a. Gravi violazioni, documentate da opportuna istruttoria amministrativa, degli obblighi contrattuali;
- b. Sospensione o mancata esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- c. Frode o di gravi trasgressioni nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 8 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Oristano in via esclusiva.

Art. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alla Legge n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine agli adempimenti contrattuali, non risolubile in via bonaria, è competente esclusivamente il Foro di Oristano

Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'Ente, durante lo svolgimento dell'incarico di brokeraggio e dopo la sua naturale scadenza, non è autorizzato a divulgare ad altri Enti i testi utilizzati per la stipula dei contratti assicurativi elaborati dall'A.M.A. Il Comune si impegna a non prorogare i contratti stipulati con testi elaborati dall'A.M.A. alle annualità successive alla data di scadenza dell'incarico di brokeraggio, si impegna inoltre a non riutilizzare gli stessi per nuovi appalti.

Art. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste alla

legislazione vigente, il broker dovrà rispondere direttamente, sia verso l'Amministrazione comunale sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione ai compiti stabiliti nel presente disciplinare compiuti dal subappaltatore.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed in misura fissa per il combinato disposto degli articoli 5 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 26 aprile 1985 n. 131, con applicazione per quanto riguarda l'imposta di registro, ove ne fosse il

caso, dell'articolo 57 del medesimo T.U e con il carico delle spese di bollo e di scritturazione alla Società di Brokeraggio.

Art. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta espressamente convenuto e accettato che il presente incarico, una volta giunto a scadenza, nel caso non venga prorogato o rinnovato:

a. continuerà a produrre i suoi effetti limitatamente a tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del BROKER, fino a quando dette polizze resteranno in vigore, compreso eventuali riforme, proroghe e/o rinnovi;

b. una volta che anche le anzidette polizze giungeranno a scadenza, l'incarico continuerà a produrre i suoi effetti relativamente a tutti gli ulteriori obblighi e adempimenti annessi e connessi alle stesse (regolazioni, gestione sinistri, rimborso scoperti e franchigie, ecc).

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Oristano.

E' escluso il giudizio arbitrale.

Letto e sottoscritto per accettazione:
